



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

PROPOSTA DI LEGGE

NORME REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

RELAZIONE

La fruizione del diritto allo studio, in Puglia, è attualmente regolata dalla L.R. 12 maggio 1980 n. 42. Il contesto culturale e normativo era molto diverso da quello attuale; basti pensare che nel frattempo sono stati abrogati da leggi nazionali alcuni Organi collegiali, come i distretti scolastici e il consiglio scolastico Provinciale, a cui la legge regionale demandava compiti e funzioni (cfr. artt. 4 e 11 L.R. 42/80), sono nate le Scuole Paritarie, l'assistenza scolastica per gli studenti universitari (art. 29 L.R. citata) è stata normata dalla nuova legge regionale sul diritto allo studio universitario, la struttura organizzativa periferica del ministero dell'istruzione è cambiata con l'istituzione dell'Ufficio scolastico regionale, sovraordinato ai già esistenti Uffici scolastici provinciali, o Provveditorati agli studi.

Si rende necessario, pertanto, dotare la Puglia di una nuova legge in materia, che a partire dalle innovazioni introdotte nazionalmente e dalle nuove esigenze rappresentate da quanti – personale della scuola, OO.SS., Uffici scolastici territoriali, Organizzazioni studentesche – sono i referenti e i destinatari degli interventi, hanno rappresentato in più occasioni, anche formalmente nel corso di apposite audizioni.

La finalità di fondo della presente legge è la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, come concreta attuazione del dettato costituzionale, che all'art. 3 assegna alla Repubblica proprio il compito di perseguire il valore dell'eguaglianza; e l'eguaglianza delle opportunità in materia di studio è preliminare alle successive eguaglianze sul piano più complessivo dei diritti di cittadinanza.

Dentro la finalità di fondo descritta si declinano gli obiettivi concreti. I principali:

- riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
- combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;
- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;
- promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
- sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli didattici innovativi;
- favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti;



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

- realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili;

Le principali tipologie di intervento previste sono:

- la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;
- facilitazioni nei servizi di mensa e di trasporto;
- facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;
- servizi individualizzati per soggetti con disabilità;
- borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente Ministero;
- la carta studenti per l'accesso agevolato alle iniziative culturali;
- misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;
- l'incentivazione di progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali: l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale; l'educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza ed alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l'educazione alla multiculturalità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche.

Le risorse finanziarie restano quelle previste nei capitoli di bilancio appositi, già esistenti. A queste, tuttavia, si potranno aggiungere risorse del P.O.R. 2007/13, in quanto applicabili.

La legge regionale n. 42/80 viene abrogata.

Carlo De Santis

Proposta di legge

“NORME REGIONALI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE”

Articolo 1 Principi

1. La regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.

Articolo 2 Finalità

1. La presente legge è finalizzata a:

- a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni;
- b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
- c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;
- d) favorire l’esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;
- e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi;
- f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
- g) sostenere l’autonomia scolastica nell’elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli didattici innovativi;
- h) favorire ed estendere il sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
- i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- l) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili;

m) estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti.

Articolo 3 Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono attuati dagli Enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:

- a) degli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;
- b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
- c) dei frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all'inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 4 Soggetti con disabilità

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività presenti sul territorio.

3. Nell'ambito degli appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.

Articolo 5 Tipologie di intervento

1. Gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'art. 2 comprendono:

- a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;

- b) servizi di mensa;
- c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- d) facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;
- e) servizi individualizzati per soggetti con disabilità;
- f) borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente Ministero;
- g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera n);
- h) misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;
- i) progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali: l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale; l'educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e floclorico del territorio regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza ed alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l'educazione alla multiculturalità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche;
- l) progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e adulti.

3. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, nonché dalle agenzie di formazione professionale accreditate ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 6 Borse di studio

1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che hanno sede nella Regione, che versino in disagiate condizioni economiche; l'attribuzione è fatta in base a criteri di merito e di reddito.
2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato, sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi che rientrino nelle condizioni economiche fissate dalla Giunta e determinate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 Attribuzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui al successivo art. 10, approva gli indirizzi programmatici triennali, determinando le priorità nell'utilizzo delle risorse regionali e di quelle dello Stato che si renderanno disponibili nel periodo di programmazione.

3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo. In particolare:

- a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative e delle problematiche connesse;
- b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

4. La Giunta regionale approva il piano annuale degli interventi destinati all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata la effettiva disponibilità.

5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Articolo 8 Interventi complementari della Regione

1. Ad integrazione degli interventi di cui all'art. 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

- a) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;
- b) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Articolo 9 Attribuzioni degli Enti locali

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli Enti locali.

2. Gli Enti locali:

- a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'art. 5;
- b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse;
- c) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

3. La Regione assume le relazioni di cui al precedente comma 2, lett.c), come elemento di riferimento per i successivi indirizzi triennali.

Articolo 10

Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. E' istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.
2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La conferenza è convocata dall'Assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

Articolo 11 Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 42.
2. Il personale in servizio presso i Centri Regionali per i Servizi Educativi e Culturali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 42 del 1980 transitano presso altre strutture regionali.

Articolo 12 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie, presenti all'U.P.B. 4.4.1. del bilancio 2009, di seguito indicate:
 - stanziamenti del bilancio autonomo di cui ai cap. 911010 e 931010, unificati, conseguentemente all'abrogazione della L.R. n.42/1980 ed all'entrata in vigore della presente legge, in capitolo unico con declaratoria "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione";
 - stanziamento del bilancio vincolato di cui al cap. 911020, fondi accreditati per le finalità della legge n. 448/2000;
 - stanziamento del bilancio vincolato di cui al cap. 916045, fondi accreditati per le finalità della legge n. 62/2000, art. 1, comma 12;
 - stanziamento del bilancio vincolato di cui al cap. 916042, fondi accreditati per le finalità della legge n. 284/97;
 - stanziamento del bilancio vincolato di cui al cap. 916042, fondi accreditati per le finalità della legge n. 482/99;stanziamenti tutti destinati al soddisfacimento delle finalità perseguite dalla presente legge.

2. Gli eventuali impegni contabili già assunti sui citati capitoli permangono, gestiti ai sensi della normativa regionale.

3. Per il perseguimento delle specifiche azioni indicate all'art. 2 della presente legge e delle iniziative rientranti nei programmi operativi nazionali e comunitari per lo sviluppo e il potenziamento del sistema di istruzione e formazione, sono utilizzati i fondi POR Puglia 2007 - 2013 (F.S.E. e F.E.S.R.) specificatamente previsti.

4. Negli esercizi finanziari futuri, gli interventi previsti dalla presente legge troveranno finanziamento sugli appositi capitoli dei bilanci di previsione relativi.

Carlo De Santis
Vincenzo Gicché
Pino Longo
Paolo Tortorelli